



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 83 del 20.12.1996
Modificato con delibera di C.C. n. 75 del 05.12.2005
Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 18.12.2009
Modificato con delibera di C.C. n. 37 del 08.07.2010
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 28.03.2012

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 e al D.P.R. 10.9.1990, n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attivita' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

- 1 Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita' sanitaria locale.
- 2 I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia, nonche' a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3 Responsabilita'

- 1 Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal testo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi a pagamento

1. Per le operazioni, i servizi e le concessioni cimiteriali si applicano, ove per le stesse non sia espressamente prevista dalla legge o dal presente regolamento la gratuità, le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Tra i servizi ed operazioni gratuite sono compresi:
 1. la visita necroscopica;
 2. il servizio di deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge;
 3. la deposizione di ossa in ossario comune.
3. Il servizio di inumazione è effettuato gratuitamente in tutti i casi in cui il Comune contribuisca alle spese funerarie del defunto.

4. Il Consiglio comunale, con atto di indirizzo, può individuare servizi da erogarsi gratuitamente o a tariffa agevolata al sussistere di determinate condizioni.”.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1 Presso l'Ufficio di Stato Civile e' tenuto su supporto cartaceo a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2 Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II FERETRI

Art. 6

Deposizione della salma nel feretro

- 1 Trascorso il periodo di osservazione il cadavere puo' essere rimosso per la deposizione nel feretro.
- 2 Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 3 In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 4 La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
- 5 Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuola imbevuto di soluzione disinfettante.
- 6 Se il cadavere risulta portatore di radioattivita' il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7

Verifica e chiusura feretri

- 1 La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2 In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

Art. 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1 La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre alla distanza del trasporto funebre e cioe':
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 32 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti

entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

- c) per trasferire da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, se il trasporto è per/o dall'estero, precisandosi che in tutti i casi, tassativamente, per le inumazioni presso il cimitero di questo Comune, la cassa metallica deve essere esterna pena, in caso di inadempienza, il non ricevimento del feretro nel cimitero.
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 D.P.R. 10.9.1990, N. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso, precisandosi che tassativamente, pena l'irricevibilità del feretro nel cimitero, la cassa metallica deve essere esterna.
- 2 I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
- 3 Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ULS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4 Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5 Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 6 Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7 È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9

Fornitura gratuita dei feretri

- 1 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8, lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
- 2 Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 10
Piastrine di riconoscimento

- 1 Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina di piombo, recante cognome e nome della salma contenuta, la data di nascita e di morte.
- 2 Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Modalita' del trasporto e percorso

- 1 L'orario, le modalita' e i percorsi dei trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco.
- 2 Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, al deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.
- 3 Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4 E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5 Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco adottera' gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a fornire lo svolgimento del corteo.

Art. 12

Trasporti funebri

- 1 Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da ditte private autorizzate con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 2 I trasporti funebri sono a carico del Comune quando i richiedenti siano indigenti o si tratti di persone decedute senza congiunti che possano provvedere al servizio.
- 3 In ogni altro caso, compresi i servizi o trattamenti speciali, il trasporto funebre e' a totale carico del richiedente.

Art. 13

Norme generali per i trasporti

- 1 In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da applicare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
- 2 Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3 Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.17 deve restare in consegna al vettore.

- 4 Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14
Riti religiosi

- 1 I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2 La salma puo' sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 15
Trasferimento di salme senza funerale

- 1 Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2 I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 16
Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattivita'

- 1 Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 3 Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17
Trasporto per e da altri Comuni
per seppellimento o cremazione

- 1 Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2 La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

- 3 Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 4 Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, salvo che per la cerimonia religiosa o il rito civile, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 5 Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
- 6 Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzate con un unico decreto del Sindaco.

Art. 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19

Trasporti all'Estero o dall'Estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 20

Trasporto di ceneri e resti

- 1 Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2 Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- 3 Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4 Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

Art. 21
Disposizioni generali - vigilanza

- 1 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 2 L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3 Alla manutenzione del cimitero, cosi' come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede o a mezzo di personale dipendente a cio' incaricato o tramite concessione a terzi anche solo per singoli servizi.
- 4 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5 Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 22
Reparti speciali nel cimitero

- 1 Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniere.
- 2 Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.

Art. 23
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1 Nel cimitero salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2 Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme:
 - a) delle persone che sono state residenti nel Comune;
 - b) delle persone che hanno parenti o affini fino al IV grado civile residenti nel Comune o sepolti nel cimitero;
 - c) delle persone residenti nel Comune di Padova (Isola di Torre) e di Vigonza (Peraga) a condizione che appartengano rispettivamente alle parrocchie di Mejaniga e Cadoneghe;
 - d) delle persone aventi titolo ad una sepoltura privata nel cimitero.
- 3 Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.22, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 24

Campi di inumazione

- 1 Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
- 3 Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
- 4 Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art.25.

Art. 25

Piano regolatore cimiteriale

- 1 Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
- 2 Il piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei componenti i servizi dell'USL. Si applica l'art. 50 della legge 142/90.
- 3 Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle attuali maggiori disponibilità di posti salma a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.
- 4 Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) cellette ossario;
 - d) nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario comune;
 - g) camera mortuaria.
- 5 La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.
- 6 Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, e le relative dimensioni.
- 7 Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni della tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono esclusivamente in comuni e speciali:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono speciali le sepolture effettuate nei reparti speciali di cui al precedente art. 22.

Art. 27 Cippo

- 1 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di mt. 0,70 di larghezza, mt. 1,60 di lunghezza e cm. 20 di altezza e/o di una lapide secondo quanto indicato dall'art. 66.
- 4 L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 28 Tumulazioni (sepulture private)

- 1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2 Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al capo IX del presente regolamento.
- 3 Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,65 e larghezza m. 0,80. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
- 4 Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e ai commi 4 e 5 del presente articolo.
- 5 I loculi possono contenere un solo feretro e, previa autorizzazione del Sindaco, una o piu' cassette di resti e di urne cinerarie sia o meno presente un feretro.

- 6 I concessionari di loculi "doppi" preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 possono utilizzare gli stessi per la tumulazione di due feretri, in conformita' e secondo le prescrizioni stabilite in apposita ordinanza da emanarsi dal Sindaco previo ottenimento dell'autorizzazione del Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 285/90 e della circolare ministeriale n. 24 del 24.06.1993.

CAPO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29
Esumazioni ordinarie

- 1 Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2 Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre escludendo luglio e agosto.
- 3 Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1 E' compito del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle.
- 2 Annualmente il responsabile succitato curera' la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3 L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 31
Esumazione straordinaria

- 1 L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorita' giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
- 2 Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.
- 3 Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita'.
- 4 Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5 Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 32
Estumulazioni

- 1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2 Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- 3 Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'autorita' giudiziaria.
- 4 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, previa stesura, entro il mese di settembre di ogni anno, da parte del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile di apposito tabulato con l'indicazione delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
- 5 I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.33 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 6 Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 7 Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 33

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1 Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della relativa tariffa.
- 2 Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della relativa tariffa. Per quelle richieste dall'Autorita' Giudiziaria, si applica l'art. 106 del Regio Decreto 23.12.1865, n.2701 e successive modificazioni.
- 3 Per le sole salme tumulate provvisoriamente in loculi in prestito in conseguenza di carenza di loculi comunali concedibili, e' gratuita l'estumulazione per il trasferimento della salma in loculo successivamente concesso dal Comune per la tumulazione della stessa.

Art. 34

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 35

Oggetti da recuperare

- 1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

- 2 Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
- 3 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36 Disponibilita' dei materiali

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2 Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3 Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4 Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5 Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VII CREMAZIONE

Art. 37 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante piu' vicino.

Art. 38 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione della cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune, che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo ovvero un nulla osta dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 3 delle legge 130 del 30 marzo 2001; l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo manifestata all'ufficiale di stato civile.

Art. 39 Urne cinerarie – dispersione affidamento e custodia

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in un'apposita urna cineraria sigillata che deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno le generalità del defunto.

La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, in natura o in aree private, esclusivamente all'aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati.

La dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto.

Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione o l'affidamento ai familiari come previsto dalla delibera di G.C. n. 39 del 21/05/2007.

Art. 39 bis – Registro per la cremazione

E' istituito presso il Comune il registro per la cremazione; in esso sono annotate le modalità con cui il cittadino richiedente manifesta, tramite apposito modulo, la volontà di essere cremato.

CAPO VIII
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40
Orario

- 1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2 L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 41
Disciplina dell'ingresso

- 1 Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.
- 2 E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 42
Divieti speciali

- 1 Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
 - m) qualsiasi attivita' commerciale.
- 2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3 Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorita' Giudiziaria.

Art. 43
Riti funebri

- 1 Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.
- 2 Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Polizia Urbana.

Art. 44

Epigrafi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1 Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi decorosi e facilmente deperibili su autorizzazione del Sindaco.
- 2 La facolta' di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi e' riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente piu' prossimo del defunto.
- 3 Anche per le modifiche o per aggiunte alle epigrafi e' necessaria regolare autorizzazione.
- 4 Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo pero' cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

Art. 45

Fiori e piante ornamentali

- 1 Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorche' i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosi' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'operatore cimiteriale togliera' e provvedera' per la loro distruzione.
- 2 Nel cimitero, avra' luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

CAPO IX
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46
Sistemi e durata delle sepolture

- 1 Le sepolture, quanto a sistema possono essere ad inumazione od a tumulazione; quanto a tipo quelle ad inumazione possono essere comuni o speciali, solamente private quelle a tumulazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 71.
- 2 Sono ad inumazione le sepolture nella terra eseguite secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 285/90; sono comuni quelle effettuate nei reparti comuni, le quali hanno la durata legale di un decennio; sono speciali quelle effettuate nei reparti speciali di cui al precedente art.22, le quali, salvo che nella costruzione di tali reparti speciali non venga prevista una maggiore durata delle inumazioni, hanno la durata legale di un decennio.
- 3 Sono a tumulazione le sepolture nelle tombe di famiglia, nelle cappelline private e nei loculi costruiti dal Comune. La durata di tali sepolture e' conforme alla durata della concessione dell'area o del loculo.
- 4 Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, cappelline, edicole e sarcofaghi sono a carico dei concessionari, in solido se vi sono piu' concessionari.
- 5 Le spese di ordinaria manutenzione dei loculi, ossari, nicchie costruiti dal Comune e concessi a tempo determinato, sono a carico dei concessionari. Le spese di straordinaria manutenzione della lapide di chiusura dei loculi, ossari e nicchie e delle scritte ed accessori sulle stesse collocate sono integralmente a carico dei concessionari. Le restanti spese di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune. Per le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dei loculi, ossari e nicchie gia' concessi in perpetuo si rinvia a quanto disposto nel comma 2 del successivo art. 76.

Art. 47
Concetto di concessione

- 1 Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata e' concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.
- 2 Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo di cui agli artt. dal 90 al 94 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
- 3 Tale diritto non e' commerciabile ne' alienabile.
- 4 Il concessionario puo' usare con i vincoli del Regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune puo', in ogni tempo, modificare ed impiegare.
- 5 La concessione puo' essere soggetta:
 - a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;
 - b) a decadenza nei casi di cui l'art. 53 nonche' per l'inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;

c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'art. 54.

Per le sepolture private, specifiche norme sono dettate agli artt. seguenti.

Art. 48 Tipi di sepoltura

Le sepolture private disponibili si distinguono come appresso:

- a) loculi individuali costruiti dal Comune, da concedersi per un trentennio;
- b) loculi doppi, già costruiti dal Comune, da concedersi per un trentennio fermo restando quanto previsto al precedente art. 28, comma 6;
- c) ossari di famiglia da concedersi per 30 anni;
- d) ossari individuali da concedersi per 30 anni;
- e) cellette per urna cineraria da concedersi per 30 anni;
- f) aree, da concedersi per 99 anni, sulle quali possono essere eretti sarcofaghi, edicole, cappelline, tombe di famiglia.

Tali aree non possono essere utilizzate dai privati per sepoltura a sistema di inumazione.

Art. 49 Modalità di concessione

- 1 Gli ossari di famiglia e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità.
Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia.
Le concessioni a favore di persone e relative ad ossari di famiglia e aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelline, edicole e sarcofaghi recano indicazione che nelle stesse possono essere tumulati esclusivamente i concessionari, i loro coniugi, ascendenti, discendenti, collaterali affini e altre persone, purchè iscritte alla medesima famiglia anagrafica. Il richiedente (o tutti i richiedenti nel caso in cui la domanda di concessione venga presentata da più soggetti) deve trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 23, comma 2, lettere a), b), c), d).
Le concessioni di aree a favore di enti o comunità individuano esplicitamente i soggetti che possono esservi sepolti, in ogni caso rientranti tra i casi previsti dall'art. 23, comma 2, lettere a), b), c), d). Per motivate ragioni di elevata riconoscenza della comunità locale nei confronti dei defunti, la Giunta Comunale può deliberare di concedere apposita deroga.
- 2 I loculi possono essere concessi esclusivamente per le tumulazioni di familiari deceduti. La concessione per la futura tumulazione di persone in atto viventi è consentita solo nei seguenti casi:
 - a) il coniuge o il genitore di un defunto, esclusivamente per la propria futura tumulazione nel loculo immediatamente successivo, secondo la numerazione di cui al successivo art. 58, comma 16;
 - b) il richiedente ultrasettante esclusivamente per la propria futura tumulazione.Per la concessione di loculi, ossari individuali e cellette cinerarie individuali, deve essere presentata regolare domanda all'ufficio servizi cimiteriali, indicando le generalità complete della salma o dei resti mortali da tumulare.

Per i loculi e gli ossari costruiti prima del 1996 e' riconosciuta ai richiedenti facoltà di scelta degli stessi, nei limiti in disponibilità.

Per i loculi, gli ossari e le cellette cinerarie individuali costruiti successivamente al 1996, l'assegnazione avviene secondo quanto previsto dal successivo art. 58, comma 16.

- 3 La concessione di loculi per la traslazione di salme all'interno del cimitero è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
- a) quando il coniuge o parenti di primo grado documentino con certificato medico condizioni tali da non consentire loro l'accesso al loculo già in concessione;
 - b) quando riguardi defunti che in vita fossero legati da vincolo di matrimonio, parentela entro il secondo grado, ovvero iscritti alla medesima famiglia anagrafica. In tali casi, la richiesta di traslazione può essere autorizzata qualora sia resa manifesta volontà in tal senso da parte di tutti i soggetti che abbiano titolo ad esprimersi, ovvero qualora il richiedente dimostri con titolo idoneo di agire in nome e per conto dei cointeressati.

Art. 50

Decorrenza delle concessioni

- 1 La decorrenza della concessione dei loculi, ai fini del calcolo del trentennio, si calcola dalla data dell'atto di concessione.
- 2 La decorrenza delle concessioni di cellette per urne funerarie, ossari di famiglia e ossari individuali, ai fini del calcolo dei 30 anni di concessione, si calcola dalla data di concessione. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un eguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'epoca del rinnovo.
- 3 La decorrenza della concessione di aree cimiteriali per l'edificazione di cappelle private si calcola dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione.
- 4 A richiesta degli interessati è consentito:
 - a) Il rinnovo, per una sola volta, della concessione di loculi per una durata di 15 anni a condizione che nel loculo rimanga tumulata la salma che già vi era tumulata alla scadenza della concessione da rinnovarsi. Per i rinnovi di cui alla presente lettera il canone di concessione è pari al 50% del canone trentennale vigente all'epoca del rinnovo. La Giunta comunale potrà prevedere una riduzione del canone di rinnovo sino ad un massimo del 15%;
 - b) Per i loculi concessi per future tumulazioni il rinnovo della concessione potrà essere richiesto limitatamente ai soli anni mancanti alla scadenza del trentennio di tumulazione delle salme negli stessi. In tal caso il canone di concessione verrà determinato in proporzione al canone trentennale vigente all'epoca del rinnovo. Alla scadenza del rinnovo di cui alla presente lettera è applicabile il rinnovo di cui alla precedente lettera a);
 - c) Le concessioni di aree di cui alla lettera f) dell'articolo 48, possono essere rinnovate, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, verso il pagamento del canone di concessione vigente all'epoca del rinnovo".
- 5 In caso di carenza di loculi od ossari la Giunta Comunale potrà sospendere le facoltà di rinnovo di cui ai commi 2 e 4, lettere a) e b) ultimo periodo.

Art. 51

Obblighi dei concessionari di sepolture private

- 1 Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole e sarcofaghi, impegnano alla presentazione del progetto, all'inizio ed ultimazione dei lavori entro i termini con le modalita' e cautele fissati dal successivo articolo 58 di questo regolamento ed entro i termini previsti dall'atto di concessione con la conseguenza che saranno rimborsati solo i 2/3 dell'importo della concessione. In alcun caso le predette aree potranno essere utilizzate dai concessionari per sepolture con il sistema dell'inumazione.
- 2 Le tombe di famiglia, le cappelline funerarie di famiglia, le edicole ed i sarcofaghi, nell'ambito del periodo di durata novantanovenale della concessione del terreno su cui vengono edificate, possono essere legittimamente trasmesse solo agli eredi e successori legittimi e non possono, in alcun caso, essere fatte oggetto di commercio per scopo di lucro.

Art. 52

Doveri dei concessionari

La concessione e' subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessione cimiteriale e di polizia mortuaria, nonche' alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novantanovenali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

Art. 53

Decadenza

Prima della scadenza del termine della concessione, si intendono in ogni caso decadute le sepolture che risultano non sistemate nel termine assegnato dall'amministrazione o che si trovino in stato di completo abbandono.

Ai concessionari, viene notificata specifica diffida.

Nel caso di irreperibilita' del concessionario, sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso. Decorso 3 mesi dalla data della notifica della diffida, o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, e' dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto all'Albo Pretorio del Comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni, intercalate da un periodo di 10 giorni.

Pronunciata la scadenza dei menzionati, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con la osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto.

Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili all'ordinaria e straordinaria manutenzione o allo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Rivelandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art. 54
Restituzione di sepoltura per trasferimento
- Rimborsi -

Art. 54 Restituzione di sepoltura per trasferimento - Rimborsi

- 1 La richiesta di trasferimento di salma da sepolture private per diversa sistemazione comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.
- 2 La rinuncia comporta parziale rimborso del prezzo della concessione solo nei casi di cui all'art. 49, comma 3 lettera a).
Il rimborso, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della concessione, è fissato come in appresso:
 - a) rinunce a concessioni trentennali effettuate tra il primo e il quindicesimo anno: 2/3 del canone;
 - b) rinunce a concessioni trentennali effettuate tra il sedicesimo e ventinovesimo anno: 1/3 del canone;
 - c) rinunce a concessioni novantanovenali effettuate entro il cinquantesimo anno: 1/2 del canone;
 - d) rinunce a concessioni novantanovenali effettuate tra il cinquantesimo ed il novantottesimo anno: 1/3 del canone;Le frazioni di anno non danno luogo a rimborso.

CAPO X
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 55
Accesso al cimitero

- 1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2 Detti imprenditori o ditte debbono essere di gradimento dell'Amministrazione ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali.
- 3 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 4 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 56
Permessi di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera - nuova opera o modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso previo nulla osta del Coordinatore Sanitario e del parere della Commissione Edilizia.

Art. 57

Modalità per il rilascio dei permessi

- 1 La domanda del permesso di costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole funerarie, deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista. Deve essere corredata dai relativi disegni, in triplice esemplare, eseguiti a lucido e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.
- 2 Nei progetti debbono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto, in scala a 1:20 ed un disegno che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Art. 58

Caratteristiche tecniche di costruzione

- 1 Nella costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole funerarie e sarcofagi, è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
- 2 In deroga al comma precedente, compatibile col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con l'impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantire l'impermeabilità.
- 3 L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a mt. 5,00 dal piano di campagna del cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
- 4 Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.
- 5 I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori:
 - profondità cm. 225
 - larghezza cm. 80
 - altezza cm. 70.
- 6 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
- 7 Le pareti perimetrali esterne che racchiudono i loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 15 e debbono essere realizzate in cemento armato gettato in opera.
- 8 I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi e ai gas.
- 9 I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.
- 10 Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5.
- 11 Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.

- 12 L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.
- 13 Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.
- 14 La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni, di spessore totale non inferiore a cm. 15, sempre intonacati sulla parte esterna.
- 15 E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato in cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
- 16 I loculi, ossari e cellette funerarie devono essere numerati progressivamente in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e viceversa e procedendo da sinistra verso destra. Tale ordine di assegnazione può essere derogato quando il coniuge o parenti di primo grado documentino con certificato medico condizioni tali da impedire l'uso di scale mobili e/o elevatori, pregiudicando la cura della sepoltura del defunto.

Art. 59 Commissione Edilizia

- 1 La Commissione Edilizia e' chiamata a dare il parere sui progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia.
- 2 Detta Commissione deve curare particolarmente la parte artistica del progetto badando che le forme, le misure ed ogni elemento di composizione siano in armonia tra loro e decorose, e si adattino al particolare carattere architettonico del Pio Luogo nonche' allo stile delle opere vicine, che i materiali impiegati siano di buona qualita' che garantisca lunga durata e buona manutenzione.
- 3 Puo' essere richiesto il parere della Commissione Edilizia circa sistemazioni, opere generali, tracciamenti di zone nel cimitero.

Art. 60 Materiale di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati a cura dell'Impresa alla discarica o altro luogo a cio' autorizzato.

Art. 61 Deposito materiali

- 1 I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti gia' lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode.
- 2 E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
- 3 Per esigenze di servizio, puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4 Anche nel corso di lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
- 5 Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprieta' comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

- 6 A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra dovrà essere prestata apposita garanzia di ammontare determinato dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 62
Divieto di sosta dei veicoli

E' vietato far sostare nell'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 63
Responsabilita'

Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilita' delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero in conseguenza della esecuzione dei lavori.

Art. 64
Orario di lavoro

L'orario di lavoro viene fissato dal Sindaco.

E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi nonche' negli altri periodi che il Sindaco disporra'.

Art. 65
Lampade votive

- 1 Nei cimiteri e' istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.
- 2 Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle tombe sono fissate da speciale capitolato.

Art. 66
Posa lapidi - iscrizioni

- 1 Per apporre lapidi od eseguire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del Sindaco.
La richiesta per la posa lapidi come quella per iscrizione su chiusini deve essere presentata da imprese che esercitano prevalentemente ed effettivamente l'attivita' di marmista e che risultano iscritte alla competente categoria artigianale o industriale presso la Camera di Commercio.
- 2 Allegato alla domanda per posa lapidi deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10; deve essere specificata pure la qualita' del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.
- 3 Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere i mt. 1,20 di altezza, mt. 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di mt. 1,60, devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissata sopra un solido zoccolo pure di marmo naturale duro.

- 4 I disegni di lapidi di eccezionale particolare fattura sono soggetti all'approvazione della Commissione Edilizia.
- 5 L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalita' del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. E' ammessa la compilazione in lingua straniera a condizione che venga anche riportata la fedele traduzione in lingua italiana. Per le citazioni in latino non occorre la traduzione.
- 6 Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
- 7 La domanda per le iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.
- 8 E' vietata la sostituzione del chiusino. La sistemazione sulla lapide di supporti per fiori deve seguire il criterio per cui gli stessi devono essere posizionati sulla stessa linea verticale di quelli sistemati nei loculi sottostanti o sovrastanti e comunque mai sulla linea verticale delle lampade votive delle foto.

Art. 67 Vigilanza lavori

- 1 Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2 L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepoltura familiari ed e' tenuto ad impartire disposizioni atte a rimuovere eventuali irregolarita' e abusi.

Art. 68 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1 Il personale dei cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
- 2 Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3 al personale suddetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO XI
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 69
Funzioni - Licenza

- 1 Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - * svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - * fornire feretri e gli accessori relativi;
 - * occuparsi della salma;
 - * effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2 Le imprese di cui al comma 1, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 70
Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 71
Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti

- 1 All'interno del cimitero puo' essere riservata apposita zona ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.
- 2 Per le medesime finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potra' destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 72
Registro delle sepolture

- 1 Presso l'Ufficio di Stato Civile e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2 A ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 73
Annotazioni nel registro

- 1 Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2 Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalita' del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 74
Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

- 3 Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e nel testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Art. 75
Competenza

- 1 Il cimitero ed i servizi relativi rientrano, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 285/90, nella giurisdizione esclusiva del Comune e, organicamente, sono attribuiti ai servizi demografici.
- 2 Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:
- a) per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica il servizio tecnico LL.PP. ed il servizio tecnico manutenzioni;
 - b) per la vigilanza generale - il custode cimiteriale;
 - c) per la polizia esterna - il servizio dei Vigili Urbani.
- 3 Ogni provvedimento amministrativo e tecnico, in materia di cimiteri e di servizi funebri, e' promosso dal responsabile dei servizi demografici, salvo l'esecuzione, di concerto con questi, da parte di altri responsabili di servizio.

Art. 76
Pregresse sepolture private a tumulazione
a carattere perpetuo

- 1 Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale" quale presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2 Tutte le spese, ivi comprese quelle relative alle parti in comune (fondazioni, coperture, rivestimenti, ecc.), necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi ed ossari concessi in passato in perpetuo sono ad integrale ed esclusivo carico dei concessionari, salvi i casi in cui per motivi di elevata riconoscenza della collettività locale nei confronti dei defunti ivi tumulati, con delibera di Giunta Comunale i relativi oneri vengano assunti dal Comune. Alle manutenzioni straordinarie delle parti comuni provvederà il Comune che ripartirà quindi il relativo onere tra i concessionari.
- 3 Ai fini del recupero delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione straordinaria dei loculi in concessione perpetua verrà data comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., ai concessionari all'ultimo recapito dagli stessi comunicato al Comune assegnando agli stessi un termine di tre mesi dal ricevimento della raccomandata per rimborsare al Comune la documentata spesa sostenuta. Decorso inutilmente il predetto termine il loculo verrà considerato abbandonato e, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario, verrà dichiarata la decadenza della concessione. Nel caso i concessionari risultino irreperibili o gli stessi siano defunti e non sia stato comunicato al Comune il recapito dell'erede o degli eredi della concessione, sul loculo verrà apposto apposito cartello-avviso. Decorso sei mesi dall'affissione del cartello nel caso in cui il concessionario o i suoi legittimi eredi non abbiano preso alcun contatto con il Comune per il rimborso della spesa sostenuta o abbiano comunicato la volontà di non accollarsi il relativo onere e' dichiarata la decadenza della concessione con atto del Sindaco da notificarsi al concessionario o suoi eredi in quanto reperibili o, se irreperibili, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni intercalate da un periodo di 10 giorni.

Decorsi, senza opposizioni, 15 giorni dalla notificazione o dalla seconda pubblicazione l'atto di decadenza diviene definitivo.

- 4 Le tombe di famiglia e le cappelle funerarie di famiglia edificate in aree in concessione perpetua verranno considerate abbandonate nei casi in cui i concessionari non provvedano all'esecuzione delle opere indispensabili di straordinaria manutenzione o le stesse siano lasciate in uno stato di grave indecorosita'. Ai fini della dichiarazione di decadenza della concessione si applica la procedura prevista al precedente art. 53.

INDICE

ART.	OGGETTO	PAGINA N.
DISPOSIZIONI GENERALI		
1		2
2	COMPETENZE	2
3	RESPONSABILITA'	2
4	SERVIZI A PAGAMENTO	2
5	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
FERETRI		
6	DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	4
7	VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	4
8	FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	4
9	FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	5
10	PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO	6
TRASPORTI FUNEBRI		
11	MODALITA DEL TRASPORTO E PERCORSO	7
12	TRASPORTI FUNEBRI	7
13	NORME GENERALI PER I TRASPORTI	7
14	RITI RELIGIOSI	8
15	TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	8
16	MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE	8
17	TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	8
18	TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	9
19	TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	9
20	TRASPORTI DI CENERI O RESTI	9
21	DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA	10
22	REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	10
23	AMMISSIONE NEL CIMITERO	10

ART.	OGGETTO	PAGINA N.
24	CAMPI DI INUMAZIONE	10
25	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	11
	IMUMAZIONE E TUMULAZIONE	
26	INUMAZIONE	12
27	CIPPO	12
28	TUMULAZIONE (SEPOLTURE PRIVATE)	12
	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
29	ESUMAZIONI ORDINARIE	14
30	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	14
31	ESUMAZIONE STRAORDINARIA	14
32	ESTUMULAZIONI	14
33	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	15
34	RACCOLTA DELLE OSSA	15
35	OGGETTI DA RECUPERARE	15
36	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	16
	CREMAZIONE	
37	CREMATORIO	17
38	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	17
39	URNE CINERARIE	17
39 – bis	REGISTRO PER LA CREMAZIONE	17
	POLIZIA DEI CIMITERI	
40	ORARIO	18
41	DISCIPLINA DELL'INGRESSO	18
42	DIVIETI SPECIALI	18
43	RITI FUNEBRI	18
44	EPIGRAFI ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI	19

ART.	OGGETTO	PAGINA N.
45	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	19
	TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	
46	SISTEMI E DURATA DELLE SEPOLTURE	20
47	CONCETTO DI CONCESSIONE	20
48	TIPI DI SEPOLTURA	21
49	MODALITA' DI CONCESSIONE	21
50	DECORRENZA DELLE CONCE	22
51	OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI	23
52	DOVERI DEI CONCESSIONARI	23
53	DECADENZA	24
54	RESTITUZIONE DI SEPOLTURA PER TRASFERIMENTO – RIMBORSI	24
	IMPRESE E LAVORI PRIVATI	
55	ACCESSO AL CIMITERO	26
56	PERMESSI DI COSTRUZIONE	26
57	MODALITA' PER IL RILASCIO DEI PERMESSI	26
58	CARATTERISTICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE	26
59	COMMISSIONE EDILIZIA	27
60	MATERIALE DI SCAVO	28
61	DEPOSITO MATERIALI	28
62	DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI	28
63	RESPONSABILITA'	28
64	ORARIO DI LAVORO	28
65	LAMPADE VOTIVE	28
66	POSA LAPIDI – ISCRIZIONI	29
67	VIGILANZA LAVORI	29
68	OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	30
	IMPRESE POMPE FUNEBRI	
69	FUNZIONI – LICENZA	31
70	DIVIETI	31

ART.	OGGETTO	PAGINA N.
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE		
71	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA	32
72	REGISTRO DELLE SEPOLTURE	32
73	ANNOTAZIONI NEL REGISTRO	32
74	EFFICIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTO	DEL 32
75	COMPETENZA	33
76	PREGRESSE SEPOLTURE PRIVATE TUMULAZIONE A CARATTERE PERPETUO	A 33